

Prot. N. ACIU.2007.546
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 18/07/2007

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione **Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO

- All' Ente Nazionale Sementi Elette
Via Ugo Bassi, 8
20159 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
Agricole

**Oggetto: Reg. CE 1782/2003. Modalità di erogazione dell'aiuto alle sementi certificate –
campagna 2007.**

Riferimenti normativi.

Normativa comunitaria

Regolamento CE n. 1782/03 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di intervento nell'ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n.1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) 1673/00, (CEE) 2358/71 e (CE) n. 2529/01.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) n. 118/2005 della commissione del 26 gennaio 2005 che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziari annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento.

Regolamento (CE) n. 239/2005 della commissione del 11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 796/04.

Regolamento (CE) n. 1947/2005 della consiglio del 23 novembre 2005 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72.

Normativa nazionale

Decreto ministeriale del 15 marzo 2005 disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento CE 1782/03 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

Legge 25 novembre 1971, n. 1096 (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 322) e successive modifiche -- Disciplina dell'attività sementiera.

Disposizioni AGEA

Circolare AGEA n. ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 - Campagna 2007

1. Premessa

L'articolo 12 del Reg. CE 1947/05 abroga il Reg. (CEE) n.2358/71 relativo all'organizzazione comune nel settore delle sementi e il Reg. (CEE) 1674/72 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto.

Il Reg. CE 1947/05 si applica fatte salve le misure previste dal Reg. (CE) n.1782/2003.

L'Italia ha applicato l'art. 70 del suddetto regolamento, esercitando la facoltà di decidere entro il 1 agosto 2004 l'esclusione dei pagamenti diretti di cui all'art. 3 del Reg. (CEE) 2358/71, dal regime di pagamento unico.

La disciplina per l'erogazione dell'aiuto alle sementi è prevista dall'articolo 99 del Reg. (CE) 1782/03.

L'Italia ha disposto che l'aiuto sementi venga richiesto all'interno della domanda unica di pagamento.

Il Reg. (CE) 1973/04 al capitolo 10 stabilisce che, qualora lo Stato membro applichi l'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03, le sementi debbano essere prodotte in forza di un contratto o di una dichiarazione di coltivazione.

Il Reg. (CE) 796/04, specificando i requisiti della domanda unica, ne stabilisce le informazioni e la documentazione a corredo;

In applicazione della normativa comunitaria, per richiedere l'aiuto nell'ambito del regime di intervento a Sementi Certificate il produttore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- Domanda Unica riportante l'elenco delle parcelle coltivate per la produzione di semente con l'indicazione della specie e della varietà previste nella matrice prodotti-interventi;
- Contratti e/o dichiarazione di coltivazione (di seguito definito Contratto);
- Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, riportante l'indicazione delle quantità di sementi richieste ad aiuto (di seguito definita Comunicazione integrativa).

La presente circolare ha lo scopo di definire le procedure concernenti le modalità di erogazione dell'aiuto comunitario, come disposto dal D.M. 15 marzo 2005, in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 3 del regolamento CE n. 796/2004.

2. Imprese sementiere e costitutori

AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, ha provveduto a costituire il Registro degli stabilimenti e dei costitutori in purezza, in linea con quanto disposto dall'art. 47 del Reg.(CE) 1973/04. Tale registro, gestito a livello nazionale, censisce le imprese sementiere e i costitutori che partecipano al processo di produzione delle sementi certificate e può essere consultato dagli Organismi pagatori sul portale SIAN.

Ogni impresa sementiera è tenuta a richiedere l'iscrizione o l'aggiornamento delle informazioni presenti nel registro nel caso in cui siano intercorse modifiche. La richiesta di inserimento nel registro o di variazione/aggiornamento dei dati viene attivata mediante l'invio all'Organismo pagatore competente per territorio individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica, della seguente documentazione:

- modello in Allegato 1, debitamente compilato;
- copia della Licenza di esercizio autenticata tramite la seguente frase apposta sulla copia della licenza stessa: “le informazioni del presente documento sono valide ed aggiornate” con data, timbro e firma del rappresentante legale dell’azienda;
- copia di un documento (fronte retro) in corso di validità del rappresentante legale dell’azienda.

La suddetta documentazione deve essere inviata o consegnata all’Organismo pagatore competente per territorio (Organismo pagatore della sede legale dell’impresa sementiera) che, sulla base dell’esito dell’istruttoria, provvede alla registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori.

Entro il 31 luglio di ogni anno l’Organismo pagatore competente per territorio verifica l’iscrizione dell’impresa sementiera alla C.C.I.A.A. Eventuali cancellazioni delle imprese sementiere dal registro devono essere comunicate dagli Organismi pagatori ad AGEA coordinamento entro il 10 agosto di ogni anno.

3. Documenti correlati all’aiuto sementi

3.1. Domanda Unica di Pagamento

La richiesta di aiuto nell’ambito del regime di intervento Sementi Certificate viene presentata dal produttore mediante la domanda unica di pagamento. Per le modalità di presentazione della domanda unica si rimanda alle disposizioni emanate da ciascun Organismo pagatore; in questo contesto si ribadisce l’obbligo di dichiarare nella domanda unica di pagamento tutte le superfici condotte dal produttore per la coltivazione di sementi certificate, che sono oggetto di contratti o dichiarazioni di coltivazione. L’agricoltore che richiede il premio per le sementi deve riportare, nella domanda unica di pagamento, le superfici che saranno oggetto di contratti.

3.2. Contratto di coltivazione

Il contratto viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera registrata sulla base delle procedure descritte al par. 2. Non sono previsti contratti stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).

La dichiarazione di coltivazione è presentata esclusivamente dall’impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà, che moltiplica direttamente il prodotto.

I contratti inoltrati all’Organismo Pagatore da produttori che non abbiano preventivamente presentato domanda unica 2007, non sono considerati validi ai fini del pagamento dell’aiuto sementi.

I contratti in applicazione dall’art. 13, par. 8, lett. a) possono essere presentati entro il 17 settembre 2007. Per le modalità di presentazione si rimanda a disposizioni specifiche di ciascun Organismo pagatore.

La copia del contratto deve essere firmata dalle parti. I contratti non firmati sono irricevibili. Una copia cartacea del contratto deve essere conservata da ciascuna delle parti contraenti ed una copia cartacea deve essere conservata nel fascicolo aziendale del produttore per le verifiche

amministrative.

I contratti (fac-simile del modello in Allegato 2) devono essere presentati all' Organismo pagatore competente come di seguito indicato:

- per le sementi di riso i contratti devono essere presentati all'ENR - Ente Nazionale Risi per il tramite di:
 - AGEA per i contratti relativi a domande uniche di competenza AGEA, AGREA, ARBEA AVEPA, FINPIEMONTE, OP-LOMBARDIA;
 - ARTEA per i contratti relativi a domande uniche di loro competenza.
- per le sementi diverse dal riso i contratti devono essere presentati:
 - ad AGEA per i contratti relativi a domande uniche di competenza AGEA, ARBEA AVEPA, FINPIEMONTE, OP-LOMBARDIA
 - ad ARTEA e AGREA per i contratti relativi a domande uniche di loro competenza.

Ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 796/04, è consentito un ritardo nella presentazione del contratto sino a 25 giorni di calendario. In questo caso verranno applicate alle sementi certificate, in fase di corresponsione del premio, le penalità previste dallo stesso Regolamento.

3.3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi

La richiesta di aiuto a sementi viene attivata con la dichiarazione delle relative superfici nella domanda unica e nel contratto, ma si completa solo con la presentazione della Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi. Tale documento è preposto alla comunicazione del quantitativo richiesto ad aiuto.

Il produttore è tenuto a presentare una sola Comunicazione Integrativa per ciascuna tipologia di semente: una per le sementi di riso da trasmettere all'ENR- Ente Nazionale Risi e una, per le sementi appartenenti a specie diverse dal riso, da trasmettere all'Organismo Pagatore competente (fac-simile del modello in Allegato 3) competente come di seguito indicato:

- per le sementi di riso le Comunicazioni Integrative devono essere presentate all'ENR;
- per le sementi diverse dal riso le Comunicazioni Integrative devono essere presentate:
 - ad AGEA per le Comunicazioni Integrative relative a domande uniche di competenza AGEA, ARBEA AVEPA, FINPIEMONTE, OP-LOMBARDIA
 - ad ARTEA e AGREA per le Comunicazioni Integrative relative a domande uniche di loro competenza.

Le comunicazioni integrative devono essere presentate secondo le modalità previste in specifiche disposizioni dell'Organismo pagatore competente stesso.

La comunicazione integrativa alla domanda unica deve riportare i quantitativi richiesti ad aiuto con la specificazione del lotto di provenienza, per il quale l'ENSE, in qualità di ente delegato dal MIPAF al controllo, ha rilasciato la dichiarazione di avvenuta certificazione.

Sono ammissibili all'aiuto le sementi di base e le sementi certificate, di prima e seconda riproduzione ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, avviate alla commercializzazione.

Come riportato all'art. 49 del Reg. (CE) 1973/04 per "sementi commercializzate" si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altre persone.

La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo (art. 2 del Reg. (CE) 1947/2005).

Per comprovare che il quantitativo richiesto ad aiuto sia stato commercializzato, il produttore è tenuto ad allegare alla comunicazione integrativa della domanda unica, la dichiarazione rilasciata dall'impresa sementiera attestante che il prodotto è stato avviato alla commercializzazione.

Per le sementi di riso, deve essere inoltre allegata una dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso è stato effettivamente venduto o consegnato ad altre persone per destinarlo alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva vendita delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'Ente Nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la vendita, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

3.3.1. Termini di presentazione della comunicazione integrativa

La data ultima di presentazione della comunicazione integrativa della domanda unica, corredata dai relativi documenti giustificativi, è fissata al 3 giugno 2008. Le comunicazioni integrative pervenute dopo il 16 giugno 2008 sono irricevibili.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D. MiPAF n. 1628/04

Il produttore che abbia già inoltrato all'Organismo pagatore di competenza la comunicazione integrativa e si trovi nelle condizione di doverla rettificare, può farlo entro il 15 giugno 2008, presentando una Comunicazione integrativa di modifica, con l'indicazione della comunicazione precedentemente trasmessa, che è sostituita integralmente dal nuovo atto.

In presenza di più comunicazione integrative presentate da uno stesso produttore si considera valida soltanto l'ultima pervenuta.

3.3.2. Dichiarazione di avvenuta certificazione

La dichiarazione di avvenuta certificazione viene rilasciata dall'ENSE allo scopo di attestare l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte. Tale certificato deve riportare le seguenti indicazioni:

- Impresa Moltiplicatrice: Denominazione, CUAA – Codice di identificazione e indirizzo dell'impresa moltiplicatrice;
- Impresa Contraente: Denominazione, partita Iva e indirizzo dell'impresa sementiera contraente;
- Impresa selezionatrice Denominazione, partita Iva e indirizzo dell'impresa sementiera che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante nel contratto di moltiplicazione;
- Informazioni del lotto: numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, Numero lotto, specie, varietà e peso del lotto;
- Superficie sottoposta ad esame ufficiale tale superficie corrisponde a quella effettivamente visitata in campo dall'ENSE e non può essere maggiore di quella specificata nel contratto
- Superficie certificata: la superficie deve essere non superiore a quella richiesta a controllo.

La suddetta dichiarazione è rilasciata unicamente per le sementi prodotte nell'ambito di un contratto di moltiplicazione preventivamente registrato e messo a disposizione dell'ENSE, dall'Organismo pagatore competente.

L'ENSE provvede a trasmettere ai produttori e all'Organismo pagatore di competenza, le dichiarazioni di avvenuta certificazione in tempo utile per la presentazione della comunicazione integrativa della domanda unica.

4. Controlli istruttori

Il contratto e la comunicazione integrativa sono sottoposti ai seguenti controlli:

- formali e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei documenti;
- di registrazione delle imprese sementiere;
- di ricevibilità del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo;
- di esistenza della domanda unica associata al contratto e alla comunicazione integrativa;
- del riscontro di ammissibilità delle superfici oggetto di contratto con le dichiarazioni riportate in domanda unica in merito alla specie e all'estensione dichiarate.
- di presenza della documentazione da allegare;
- controlli in loco presso le ditte sementiere ai sensi dell'art. 31 del reg. CE 796/2004.

5. Quantitativo e superfici ammissibili

Ai sensi dell'art. 99 del reg. 1782/03 e dell'art. 52 del Reg. 796/2004, gli Organismi pagatori di competenza effettuano i seguenti controlli ai fini del pagamento dell'aiuto:

- a) **Incongruenze a livello di superfici:**
Nel caso in cui la superficie certificata, risultante dalla certificazione ENSE superi quella ammessa in domanda unica, per superficie ammessa si considera quella ammessa della domanda unica e come quantitativo il minimo tra quello richiesto ad aiuto e quello ottenuto applicando la resa massima fornita dall'ENSE alla superficie ammessa.
- b) applicazione dell'art. 52 del reg.(CE) 796/04:

Qualora la superficie effettivamente coltivata (dichiarata nel contratto) risulti **superiore** di oltre il 10% rispetto a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi (dichiarata in domanda unica), si applica l'art. 52 che prevede che l'aiuto da erogare venga ridotto di due volte la differenza constatata.

c) **Applicazione del punto 2 dell'articolo 99 del 1782/03:**

Nel caso in cui, per la stessa superficie dichiarata a sementi, sia stato erogato l'aiuto ai titoli per il regime unico, si procede alla corresponsione per le sementi di un importo dal quale viene detratto l'importo già erogato ai titoli per il regime unico, ad eccezione delle specie di cui all'allegato XI, punti 1 e 2.

Qualora la superficie ammessa a seguito dei controlli (sia amministrativi sia in loco) in domanda unica risulti diversa dalla superficie riportata nel contratto, verrà presa in considerazione la minore tra le due.

Il quantitativo ammesso di semente certificata è pari, al massimo, al quantitativo richiesto risultante dalla comunicazione integrativa.

6. **Massimali di bilancio**

Per poter verificare il superamento del massimale di bilancio fissato dalla normativa comunitaria e procedere all'individuazione del fattore per la riduzione proporzionale degli importi spettanti, ciascun Organismo Pagatore riconosciuto per il pagamento delle sementi è tenuto a trasmettere ad AGEA Coordinamento i dati relativi agli importi richiesti e quelli liquidabili entro il 6 giugno 2008.

7. **Organismi Pagatori competenti per il pagamento**

Per le sementi di riso, l'aiuto viene erogato dall'Ente Nazionale Risi.

Per le sementi diverse dal riso l'aiuto viene erogato dall'Organismo Pagatore presso il quale è stata presentata la domanda unica.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
(Dr.Giancarlo Nanni)